

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Deziosi
aula

Prot. N. 50

14 OTT. 1972

Ch

Onorevole Presidente,

per quanto di competenza Le trasmetto in allegato i sottoelencati provvedimenti legislativi, assegnati alla 1^a Commissione e da questa esaminati nella seduta del 6 ottobre 1972, accompagnati dalla relativa relazione che sarà svolta in aula dal sottoscritto.

Distinti saluti

(avv. Giovanni Margiotta)

- all. 1) Disegno di legge "Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione;
- 2) Proposta di legge recante norme in materia di "Partecipazione popolare alla attività legislativa della Regione"

^^^^^^^^^^
On. Prof. Beniamino Finocchiaro
Presidente del Consiglio Regionale

SEDE

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. 2968
Data 14 OTT. 1972

RELAZIONE

AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME CIRCA LA
"AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRA-
ORDINARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO
LA REGIONE "

di iniziativa della Giunta Regionale

Relatore: avv. Giovanni Margiotta

oooooooooooo
))))))))))))))

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE "AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE".

oooooooooooooooooooooooooooo

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

La 1^a Commissione ha esaminato nella sua seduta del 6 ottobre 1972 il disegno di legge di iniziativa regionale che a decorrere dal 1° aprile 1972 e fino alla data di entrata in vigore della legge generale sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, regolerà le autorizzazioni per le prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale comandato e trasferito presso gli uffici della Regione Puglia.

Il disegno di legge in parola, in realtà tende a sanare motivi diversi di sperequazione, per quello che riguarda il compenso per il lavoro straordinario, esistente fra il personale stesso, proveniente, com'è noto, da diverse Amministrazioni statali e da Enti locali i quali sono dotati di diversa normativa nella materia.


La proposta di legge agganciandosi alla legge statale 28-10-70, n. 777, che prevede per i servizi delle amministrazioni finanziarie la autorizzazione del personale a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a 50 ore mensili prevede per il personale comandato e trasferito presso la Regione Puglia un analogo trattamento che, secondo la stessa dichiarazione dell'Assessore al ramo, è stato in alcune Regioni largamente superato con provvedimenti amministrativi di autorizzazione.

Per la Regione Puglia si preferisce regolare la materia con la legge anzichè con provvedimento amministrativo al fine di assicurare una più corretta forma giuridica alla materia stessa.

Come si è detto, la legge avrebbe efficacia limitata nel tempo e servirebbe non solo a sanare le sperequazioni di cui innanzi si è detto, ma ad assicurare nella maniera più efficace i servizi fondamentali in questa prima fase dell'organizzazione.

La Commissione ha espresso alla unanimità parere favorevole alla proposta di legge così come formulata intendendo per implicito, relativamente all'art. 1, che l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sarà disposta per il personale dipendente dalla Regione rispettivamente dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale avuto riguardo alla destinazione del personale interessato.

Nulla da eccepire sul contenuto dell'art. 2 che fissa la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e su quello dell'art. 3 con il quale si precisano i capitoli di spesa del bilancio 1972 sui quali graverà lo onere relativo.



(Avv. Giovanni Margiotta)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE
IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE.

Art. 1

Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse con l'organizzazione dei servizi regionali e l'avvio dell'attività istituzionale, il personale in servizio presso la Regione Puglia è autorizzato con effetto dal 1° aprile 1972 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio.

Art. 2

La liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettivamente reso ai sensi dell'art.1, avverrà sulla base delle quote orarie in vigore presso gli Enti di provenienza del personale.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 490.000.000, per lo esercizio 1972, si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 11, 49, 103, 154, 178, 211, 212, 244, 270 e 271 del bilancio del corrente esercizio e che vengono comunque così variati:

| Cap. | Stanziamiento | In diminuzione | In aumento | Ammontare risultante |
|------|---------------|----------------|-------------|----------------------|
| 4 | 69.000.000 | +++ | --- | 69.000.000 |
| 11 | 370.000.000 | 171.350.000 | --- | 198.650.000 |
| 49 | 4.952.000 | --- | 4.948.000 | 9.900.000 |
| 103 | 15.310.000 | --- | 15.310.000 | 30.620.000 |
| 154 | 7.806.250 | --- | 7.806.250 | 15.612.500 |
| 178 | 35.000.000 | --- | 35.000.000 | 70.000.000 |
| 211 | 8.500.000 | --- | 8.500.000 | 17.000.000 |
| 212 | 39.460.000 | --- | 39.460.000 | 78.920.000 |
| 244 | 1.725.000 | --- | 1.725.000 | 3.450.000 |
| 270 | 57.000.000 | --- | 57.000.000 | 114.000.000 |
| 271 | 1.600.000 | --- | 1.600.000 | 3.200.000 |
| | 610.000.000 | 171.350.000 | 171.350.000 | 610.353.390 |

La presente legge verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.